



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Dipartimento per la competitività
Direzione Generale per il sostegno alle attività imprenditoriali

Via Molise, 2 00187 R O M A

Ministero Sviluppo Economico
Dir.Gen. Coordinamento ed Incentivi alle Imprese

USCITA - 16/02/2008 - 0009260



**A i Soggetti Responsabili
dei Patti Territoriali
Loro Sedi**

**Ai Responsabili Unici
dei Contratti d'Area
loro Sedi**

**Alla Cassa Depositi e Prestiti
Via Goito, 4
00186 ROMA**

**Alle Banche Convenzionate
Loro Sedi**

Oggetto: *Patti territoriali e Contratti d'area - Chiarimenti e precisazioni*

1. Ulteriore proroga per l'ultimazione dei programmi di investimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 862, della Legge n. 296 del 27.12.2006, come sostituito dall'articolo 3, comma 35, della Legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008)

Le iniziative imprenditoriali beneficiarie delle agevolazioni previste nei Patti territoriali, nei Contratti d'area, loro rimodulazioni o protocolli aggiuntivi, per i quali, alla data della presente circolare, non sia stata presentata al Soggetto responsabile la documentazione finale di spesa, ovvero non sia intervenuto un provvedimento definitivo, e che, avendo già beneficiato di proroghe o di un differimento del termine di ultimazione, siano state realizzate, alla scadenza dei termini prorogati o differiti, in misura pari ad almeno il 40% degli investimenti ammessi, possono essere completate entro il 31.12.2008.

A tal fine, l'impresa beneficiaria dovrà presentare al soggetto responsabile locale, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di ultimazione come prorogato o differito, ovvero in sede di prima applicazione entro 30 giorni dalla data della presente circolare, apposita richiesta, corredata da perizia tecnica giurata, rilasciata da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili; la suddetta perizia dovrà attestare il

raggiungimento, alla data di scadenza del termine di ultimazione prorogato o differito, di uno stato di avanzamento del programma pari almeno al 40% degli investimenti ammessi, verificando che lo stato di avanzamento riguardi spese ammissibili, riferite al programma agevolato, e che i relativi titoli di spesa siano fiscalmente regolari e quietanzati. Il soggetto responsabile locale, sulla base della perizia presentata, approverà l'ulteriore proroga dandone comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico e all'impresa interessata.

Nel caso in cui l'impresa beneficiaria si avvalga di tale ulteriore proroga, la stessa non potrà più usufruire del differimento dei termini previsto dall'articolo 12-ter del D.M. 320/2000, come integrato dal D.M. 215/2006. Resta fermo l'obbligo per l'impresa beneficiaria di presentare la documentazione finale di spesa entro i sei mesi successivi all'effettiva ultimazione del programma di investimento.

2. Precisazioni sulla revoca parziale delle agevolazioni prevista dall'articolo 12, comma 3, lettera e) del D.M. 320/2000.

La revoca parziale del 10% delle agevolazioni, prevista dall'articolo 12, comma 3, lettera e) del D.M. 320/2000, non si applica alle iniziative imprenditoriali per le quali non sia intervenuto un provvedimento definitivo, e che, risultando realizzate almeno per il 40% degli investimenti ammessi alla scadenza dei termini prorogati ai sensi del medesimo articolo 12, comma 3, lettera e) del D.M. 320/2000, vengano ultimate nei sei mesi successivi alla scadenza della proroga e, comunque, entro il 31.12.2008.

3. Chiarimenti sulla documentazione da allegare alla documentazione finale di spesa di cui all'articolo 10, comma 5 del D.M. 320/2000.

A rettifica di quanto riportato nell'allegato 4 alla circolare del 5 maggio 2003 prot. 1235357/GC, si ritiene opportuno precisare che, ai fini dell'erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni spettanti (90%), le imprese devono sempre trasmettere al soggetto responsabile locale la certificazione prevista dalla vigente normativa antimafia. Il soggetto responsabile locale provvederà, quindi, ad allegare la suddetta certificazione alla dichiarazione da trasmettere a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..

4. Rimodulazioni delle risorse

Le richieste di rimodulazione, in applicazione dell'articolo 2, comma 191, della Legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008), devono seguire le modalità di presentazione indicate dalla circolare del 18 febbraio 2002 e relativi allegati.

Le autorizzazioni seguiranno l'ordine cronologico di presentazione delle richieste. Le rimodulazioni già presentate possono essere riconfermate fermo restando l'importo originariamente richiesto. Nel caso in cui il Soggetto Responsabile volesse integrarle con ulteriori risorse rese disponibili, le domande, così modificate, seguiranno l'ordine cronologico suddetto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Piero Antonio Cinti)


